



autostrada del Brennero

SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUDDIVISO
IN N. 2 LOTTI:

LOTTO 01 – DAL KM 0+000 AL KM 159+000

(TRATTA DA BRENNERO A ROVERETO NORD)

CIG 749322440F

LOTTO 02 – DAL KM 159+000 AL KM 313+000

(TRATTA DA ROVERETO NORD A INTERSEZIONE AUTOSTRADA A1)

CIG 7493236DF3

6

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

Maggio 2018

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Giuseppe Andreani)

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	4
ART. 2)	DEFINIZIONI	4
ART. 3)	OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 4)	DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 5)	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	5
ART. 6)	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	5
ART. 7)	TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE	6
ART. 8)	PENALI	6
ART. 9)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO	8
ART. 10)	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	9
ART. 11)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 12)	VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE	10
ART. 13)	CONTESTAZIONI E RISERVE	10
ART. 14)	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	11
ART. 15)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	11
ART. 16)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	12
ART. 17)	GESTIONE DEI SINISTRI	13
ART. 18)	FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 19)	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITÀ	14
ART. 20)	REVISIONE DEI PREZZI	14
ART. 21)	SUBAPPALTO	14
ART. 22)	PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI	16
ART. 23)	ALTRI DOCUMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	17
ART. 24)	DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE – DEC – RUP	17
ART. 25)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
ART. 26)	PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO	22
ART. 27)	PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE	23
ART. 28)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	23
ART. 29)	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	24
ART. 30)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 31)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	25
ART. 32)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	26
ART. 33)	TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)	26
ART. 34)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	26
ART. 35)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	27

ART. 36) DOMICILIO LEGALE	27
ART. 37) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
ART. 38) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	28
ART. 39) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	28

SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo al servizio triennale di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, suddiviso in due lotti:

Lotto 1, dalla progressiva km 0 alla progressiva km 159, (tratto Brennero – Rovereto Nord);

Lotto 2, dalla progressiva km 159 alla progressiva km 313, (tratto Rovereto Nord – Intersezione Autostrada A1).

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA, con Determina n. ... del ha approvato il servizio triennale di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, suddiviso in due lotti;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero SpA ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, con selezione dell'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell'articolo 95, D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data ..., è risultata aggiudicataria del servizio di che trattasi, per un importo di € di cui €, al netto del ribasso del ...% per il servizio ed € per costi della sicurezza, l'Impresa/RTI/Consorzio, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei punti di accesso e della loro percorribilità, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada";
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ART. 2) DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- **Codice della strada:** il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO

Il Contratto ha per oggetto il servizio triennale di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, suddiviso in due lotti:

Lotto 1, dalla progressiva km 0 alla progressiva km 159, (tratto Brennero – Rovereto Nord);

Lotto 2, dalla progressiva km 159 alla progressiva km 313, (tratto Rovereto Nord – Intersezione Autostrada A1).

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", negli altri documenti costituenti allegati al bando e negli ulteriori documenti messi a disposizione dell'Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione.

ART. 4) DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha durata triennale, a partire dalla data riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con possibilità per la Società di rinnovo fino a un massimo di ulteriori tre anni alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli per la Società stessa, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Rimane aperta la possibilità di proroga prevista dall'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora le medesime non fossero ultimate entro il termine del contratto in essere.

ART. 5) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto verrà determinato a misura, in base alle effettive prestazioni eseguite e ai prezzi unitari ribassati secondo l'offerta economica di gara.

Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati di progetto facenti parte integrante del presente contratto.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. A tali costi non sarà applicato il ribasso di cui all'offerta economica di gara.

Gli importi stimati per le singole prestazioni potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti in relazione alle modifiche eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 106 del Codice, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento del servizio ogni 90 giorni naturali e consecutivi, calcolati dalla data di consegna del servizio, o ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore raggiunga l'ammontare minimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00), al lordo delle ritenute di legge oppure qualora il servizio rimanga sospeso per cause non dipendenti dall'Appaltatore per un periodo superiore a 45 giorni.

Lo stato di avanzamento del servizio con relativo certificato di pagamento sarà emesso entro 45 giorni dalla data in cui verranno a verificarsi le condizioni di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità.

Eventuali ritardi imputabili all'Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

Successivamente alla firma della contabilità l'Appaltatore potrà emettere fattura con riferimento alle prestazioni eseguite e contabilizzate. I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previo adempimento agli obblighi di legge e accertata da parte del DEC la regolarità della prestazione effettuata in termini sia di qualità sia di quantità nonché la regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore.

Da ogni pagamento verrà decurtato lo 0,5% dell'importo di fattura a titolo di trattenute di legge (che verrà corrisposto in sede di liquidazione finale al termine della commessa previo accertamento della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale) e dell'eventuale somma corrisposta a titolo di intervento sostitutivo. Verrà inoltre decurtato dal primo pagamento utile l'ammontare delle eventuali penali.

Nel caso in cui vi fosse la presenza di un subappalto, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta presentazione da parte dell'Appaltatore di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere inviate all'apposito indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it.

La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore o imprese subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, effettuato l'accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore e dei subappaltatori, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.

ART. 7) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal Capitolato e dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di Servizio del Direttore dell'esecuzione.

Non sarà considerata causa esimente la sovrapposizione di più prestazioni eseguite contemporaneamente.

ART. 8) PENALI

8.1 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

8.1.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni riferite alla segnaletica orizzontale e verticale verrà applicata una penale in base alla tipologia di intervento:

Intervento urgente:

All'Appaltatore potranno essere richieste prestazioni urgenti di pronto intervento entro le 24 ore.

Per ogni ora di ritardo nell'inizio e/o ultimazione di ogni singola prestazione, rispetto a quanto stabilito dal Direttore dell'esecuzione, e riportato nell'Ordinativo di Servizio e/o Fornitura trasmesso all'Impresa tramite Fax o email (agli indirizzi forniti precedentemente dall'Impresa) sarà applicata una penale di euro 200,00 (duecento/00).

Resta inoltre salvo ogni diritto della Società a intraprendere azione legale di rivalsa per danni derivanti da eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio, o danneggiamento in seguito all'utilizzo non conforme di macchine e attrezzature.

Intervento ordinario:

Per gli interventi pianificati la penale troverà applicazione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a quanto previsto dall'ordine di servizio e sarà applicata:

- nei casi in cui l'Appaltatore inizi la prestazione alla data concordata con il Direttore dell'esecuzione (rapportino previsionale), ma la completi impiegando un tempo superiore a quanto previsto contrattualmente;
- nei casi in cui l'Appaltatore inizi la prestazione dopo la data concordata con il Direttore dell'esecuzione e la completi pertanto oltre la data prevista, indipendentemente dalla durata dell'intervento.

La penale per ciascun giorno di ritardo sarà pari a 1/30 del valore dello specifico intervento, ordinato con apposito Ordine di Servizio, così come desunto da computo estimativo redatto con l'elenco prezzi del presente servizio.

8.1.2 PULIZIA E IDROCANCELLAZIONE

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni riferite alla pulizia (intervento completo, intervento parziale o pulizia delle colonnine SOS) o all'idrocancellazione verrà applicata, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di ultimazione prevista nell'ordine di servizio, una penale pari a 1/30 del valore dello specifico intervento, così come desunto dal computo estimativo e dall'elenco prezzi del presente servizio.

La penale verrà applicata sia nei casi in cui l'Appaltatore inizi la prestazione alla data concordata con il Direttore dell'esecuzione (rapportino previsionale) e la completi impiegando un tempo superiore a quanto previsto contrattualmente sia nei casi in cui l'Appaltatore, senza giustificata autorizzazione, inizi la prestazione dopo la data concordata con il Direttore dell'esecuzione e la completi pertanto oltre la data prevista, indipendentemente dalla durata dell'intervento.

8.2 PENALI PER DIFETTI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

8.2.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Qualora la segnaletica orizzontale o verticale non corrisponda a quella richiesta, andrà ripristinata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione.

Qualora, allo scadere dei 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, l'impresa non avesse sanato lo scostamento rilevato, le sarà applicata una penale di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni giornata naturale e consecutiva di ritardo.

Se, trascorsi ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, la segnaletica non fosse stata ripristinata agli standard richiesti dal Capitolato, è facoltà della Società risolvere il contratto, come previsto dall'articolo 30 dello Schema di contratto, per grave inadempienza contrattuale.

8.2.2 PULIZIA E IDROCANCELLAZIONE

Qualora le prestazioni riferite alla pulizia e all'idrocancellazione non corrispondano a quelle richieste si procederà come segue.

Qualora la segnaletica verticale esistente presentasse non conformità dovute alle operazioni di pulizia (ad esempio rigature e ammaccature), l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione della segnaletica danneggiata, ripristinandola con le medesime caratteristiche costruttive a proprie spese entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione.

Qualora la pulizia della segnaletica verticale non corrisponda a quella richiesta o la segnaletica risulti ancora sporca a seguito delle prestazioni effettuate, la pulizia andrà ripetuta entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione.

Qualora la cancellazione della segnaletica orizzontale dovesse provocare evidenti danni alla pavimentazione stradale, in conglomerato bituminoso, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino del conglomerato bituminoso con le medesime caratteristiche di quello esistente a proprie spese entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione.

Qualora, allo scadere dei giorni naturali e consecutivi sopra indicati, l'Appaltatore non avesse sanato lo scostamento rilevato, gli sarà applicata una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di ritardo.

Se, trascorsi ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore non avesse sanato lo scostamento rilevato, è facoltà della Società risolvere il contratto, come previsto dall'articolo 30 dello Schema di contratto, per grave inadempienza contrattuale.

Qualora durante il periodo contrattuale la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% (dieci%) dell'importo contrattuale, è facoltà della Società disporre la risoluzione del contratto.

ART. 9) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il Direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto agli articoli 13 e 14.

Il Direttore dell'esecuzione redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti connessi all'andamento della prestazione oggetto di appalto.

ART. 10) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati progettuali e nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 11) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Società ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

ART. 13) CONTESTAZIONI E RISERVE

Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla disciplina prevista dal presente articolo.

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre del relativo compenso e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine perentorio sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti e sugli

ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

ART. 14) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalla contestazione o dalla riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dagli articoli 205 e 206 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 15) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo

relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Per eventuali prestazioni non previste nell'elenco prezzi si provvede alla determinazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili compresi nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

In caso di maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Società su proposta del RUP.

La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso. In tale caso, ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 16) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, nei casi di cui all'articolo 107, comma 1 del codice e redige il relativo verbale di sospensione, che riporta l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, lo stato di avanzamento, le cautele adottate affinché alla ripresa delle prestazioni le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e i mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta indennizzo o compenso alcuno e determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal direttore dell'esecuzione per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo

termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

ART. 17) GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 18) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, anche a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

ART. 19) CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITA'

Il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto e compilando i relativi documenti contabili.

Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni del contratto, del capitolato e dell'offerta tecnica. Tale accertamento è comunicato al RUP.

Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'importo di ogni pagamento, al lordo delle ritenute di legge come specificato all'articolo 6 del presente schema di contratto, è determinato applicando i prezzi unitari di elenco, opportunamente ribassati, alle quantità di prestazioni effettivamente eseguite a "misura".

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del direttore dell'esecuzione.

ART. 20) REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno contrattuale, i prezzi unitari di elenco verranno di anno in anno adeguati ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

Si procederà pertanto all'adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT FOI.

ART. 21) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

È sempre considerato subappalto il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte di prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Potranno pertanto essere affidate a imprese subappaltatrici esclusivamente prestazioni finalizzate all'esecuzione di una parte funzionale dell'opera, individuabile in base alle voci di elenco prezzi. È esplicitamente vietato l'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni di sola manodopera.

È ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 30% dell'importo contrattuale, per tutte le attività del servizio oggetto di gara, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Il concorrente che intende avvalersi della facoltà del subappalto dichiara in sede di offerta la parte di servizio che intende subappaltare e indica una terna di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 106 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell'accettazione da parte dell'Appaltatore delle predette modifiche.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società.

L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società, l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo è disposto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, comma 53 della L. 190 del 2012, ossia:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

a prescindere dall'importo della prestazione e fatto salvo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, l'impresa subcontraente deve essere iscritta nelle *white lists* della prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede.

ART. 22) PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Nel corso del servizio il direttore dell'esecuzione, a seguito di riunioni mensili con l'Appaltatore, redigerà il programma aggiornato e dettagliato delle prestazioni e la previsione di massima delle stesse, attese per il mese successivo.

Nella stesura del programma si dovranno comunque rispettare le limitazioni imposte dall'Ordine di Servizio, emesso ogni inizio anno dal Direttore Tecnico Generale della Società, relativo ai periodi di non occupazione della sede autostradale "*calendario chiusura dei cantieri*".

Il programma delle prestazioni diventerà esecutivo solo dopo l'emissione di apposito Ordinativo di Servizio e/o Fornitura, che conterrà:

- la tipologia della prestazione prevista;
- l'individuazione del tratto autostradale interessato dal servizio, che potrà essere anche di limitata estensione;
- la data e l'orario di inizio dell'intervento;
- il tempo utile per l'esecuzione della prestazione;
- eventuali note integrative per prescrizioni particolari (intervento ordinario o urgente, ecc.).

Qualora l'Appaltatore ritenga impossibile rispettare i tempi stabiliti, entro 2 (due) giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Servizio e/o Fornitura, dovrà rappresentare per iscritto tale impossibilità. L'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, valutate le motivazioni espresse, le potrà accogliere o meno, fissando un nuovo termine o confermando quello già disposto nell'Ordinativo di Servizio e/o Fornitura.

Per situazioni particolari, ritenute dalla Società estremamente urgenti, potrà essere richiesto all'Impresa di intervenire entro 24 ore (ventiquattro) calcolate dalla data e dall'orario dell'Ordinativo.

ART. 23) ALTRI DOCUMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Programmazione previsionale settimanale

A seguito del ricevimento degli Ordinativi di Servizio l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto, tramite fax e/o e-mail, entro e non oltre le ore 12,00 di ogni giovedì, il modulo per la programmazione dei cantieri previsti nella settimana successiva (mod. DE-2-07), compilato in ogni sua parte, necessario e indispensabile per ottenere l'autorizzazione a eseguire le prestazioni pianificate.

Una volta consegnato, il programma sarà valutato dal direttore dell'esecuzione che potrà apporvi le modifiche che riterrà più opportune dandone, in questo caso, comunicazione all'Appaltatore.

Il programma settimanale è impegnativo per l'Appaltatore, eventuali variazioni in fase operativa dovranno essere tempestivamente comunicate al direttore dell'esecuzione (es. lavorazioni in economia aggiuntive, impedimenti non prevedibili ecc.) il quale valuterà se esistono le condizioni per accettarle; qualora tali motivazioni non vengano approvate dal direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore esegua interventi in periodi diversi da quelli concordati, trovano applicazioni le penali previste dal Capitolato.

Rapportini giornalieri

L'Appaltatore dovrà predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo fornito dalla Società, dove dovrà riportare la tipologia e quantità del servizio eseguito, il personale e i mezzi impiegati, lo stato del tempo e le osservazioni che riterrà opportuno sullo svolgimento del servizio; tali rapportini dovranno essere compilati anche in caso di sospensione del servizio per maltempo, incidenti o altro.

I rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione dell'esecuzione giornalmente; solamente su deroga del Direttore dell'esecuzione saranno accettati riepiloghi settimanali da inviare il lunedì successivo alla prestazione svolta.

Al termine delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare l'originale dei rapportini e i disegni contabili del servizio eseguito, secondo le modalità che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione.

ART. 24) DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE – DEC – RUP

L'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà comunicare alla Società generalità e recapiti telefonici di n. 4 tecnici qualificati, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 7, punto 7.3.3.2 del disciplinare di gara, che rivestono i seguenti ruoli:

- n. 1 direttore tecnico di cantiere, avente le funzioni di coordinatore d'appalto, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il direttore

dell'esecuzione della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto;

- n. 1 vice direttore tecnico di cantiere, che sostituisce il direttore tecnico di cantiere in caso di temporanea assenza;

- n. 2 impiegati amministrativi, uno dei quali addetto alla gestione amministrativa e l'altro addetto alla produzione.

Il direttore tecnico di cantiere deve essere dotato di apparecchio telefonico portatile e deve essere reperibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo direttore tecnico di cantiere.

Il direttore tecnico di cantiere sarà tenuto a:

- a) ricevere e far eseguire gli ordini del direttore dell'esecuzione;
- b) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche richieste dal direttore dell'esecuzione.

La Società si riserva la facoltà di eccepire la regolarità dei documenti prodotti e di conseguenza il nominativo proposto per il ruolo di direttore tecnico di cantiere.

Ove il direttore tecnico di cantiere ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del Direttore dell'esecuzione per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del direttore tecnico di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni e operante in cantiere, che deve essere di gradimento del Direttore dell'esecuzione; lo stesso si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Capitolato Generale.

La Società designa un direttore dell'esecuzione (DEC) e un Responsabile del Procedimento (RUP) per essere rappresentata nei confronti dell'Appaltatore ai fini dell'appalto.

ART. 25) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri oneri specificati nel presente contratto e nel Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni, anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

- 2) l'esecuzione del servizio con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi del servizio in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
- 3) l'esecuzione del servizio in presenza di sottoservizi e impianti interrati di vario genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso del servizio rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore; l'Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con il Direttore dell'esecuzione ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;
- 4) l'esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrorodotti, linee telefoniche, etc.) con l'onere dell'esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire il servizio in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee;
- 5) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa sia nazionale che provinciale). In particolare è compreso e compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l'apprestamento e l'utilizzo di opportuni e idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le varie prestazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali limiti;
- 6) la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:
 - predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
 - impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
 - provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata interessata dal servizio;
 - predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
- 7) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera, o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di prestazione da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare del Direttore dell'esecuzione; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per l'esecuzione del servizio, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;
- 8) la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti,

per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche, restituite su supporto informatico e cartaceo, relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo del servizio nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e assaggi previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e quelle ulteriori che il Direttore dell'esecuzione ritenga di effettuare.

- 9) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
- 10) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo;
- 11) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati; l'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
- 12) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova richiesti dal direttore dell'esecuzione. L'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza dell'Appaltatore e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato. L'Appaltatore è obbligato a mettere a disposizione del personale del Direttore dell'esecuzione e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove tutte le attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di funzionalità e sicurezza;
- 13) lo sgombero, a servizio ultimato, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali e autostradali e loro pertinenze;
- 14) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio del cantiere e concernenti l'esecuzione del servizio;
- 15) la fornitura di fotografie delle attività in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dal Direttore dell'esecuzione; è fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dell'esecuzione o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;
- 16) l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 17) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale eventualmente consegnato da altra ditta fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa;
- 18) la possibilità di svolgere il servizio in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi delle

attività, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;

- 19) la dimostrazione dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia ambientale;
- 20) la fornitura, alla Società, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato DWG o DXF, a proprie cure e spese, durante lo svolgimento del servizio della seguente documentazione, sempre redatta in formato DWG o DXF: disegni generali (bozzetti dei segnali stradali, planimetrie, piante, prospetti, sezioni) nella scala richiesta dal Direttore dell'esecuzione e disegni di dettaglio (particolari) in scala adeguata; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati, nonché le principali finiture, e qualsiasi altro dato utile ai successivi interventi di manutenzione;
- 21) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna dell'area di intervento, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche nei giorni di interruzione del servizio per festività con il personale necessario; è a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per sottrazioni o danni;
- 22) la fornitura, posa in opera, mantenimento in efficienza, movimentazione, guardiania e smantellamento di tutta la segnaletica di deviazione, per tutto il periodo di durata dell'intervento, in conformità alle disposizioni della normativa vigente; la Società pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;
- 23) lo stoccaggio di tutti i materiali in posti chiaramente delimitati e suddivisi per tipologia. Non è ammesso in alcun modo lo stoccaggio di carburanti superiore a 500 litri; detti carburanti dovranno essere stoccati secondo le disposizioni di legge vigenti e dovranno essere ubicati in luoghi lontani da fonti di calore e dalle zone di lavorazione e comunque da qualsiasi zona nella quale vi sia una fonte di calore o dove possano essere generate scintille o fiamme libere. L'operazione di rifornimento delle macchine operatrici in cantiere dovrà avvenire esclusivamente a motore spento, avendo cura di attendere il raffreddamento della macchina, nella massima sicurezza, lontano da qualsiasi zona che possa generare fonte di calore, scintille o fiamme libere, evitando con cura qualsiasi sversamento, facendo precedentemente attenzione a stendere un telo impermeabilizzante nella zona delimitata interessata dal rifornimento di carburante; eventuali sversamenti dovranno essere immediatamente assorbiti con apposito inerte; tale inerte dovrà essere quindi prontamente recuperato e smaltito in discarica secondo le disposizioni di legge.

L'Appaltatore dovrà inoltre tenere conto dei seguenti aspetti:

- emissioni in atmosfera: saranno verificate le certificazioni di revisione degli automezzi e delle macchine operatrici;
- produzione di rifiuti: tutti i rifiuti dovranno essere trattati secondo le modalità indicate nel Capitolato e nella propria offerta tecnica;
- stoccaggio dei materiali: l'Appaltatore dovrà provvedere a una corretta modalità di stoccaggio degli stessi, in modo da evitare fenomeni d'inquinamento del suolo, sottosuolo, corpi d'acqua o esalazioni ed emissioni nocive o moleste.

Si precisa che:

- I materiali ferrosi provenienti dalla rimozione della segnaletica verticale esistente (pali, segnali ecc.) sono di proprietà della Società;
- Ove non diversamente prescritto nell'ambito della descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi, tali materiali devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini della Società o in aree indicate dalla Direzione dell'Esecuzione, a cura e spese dell'Appaltatore;
- Tutti gli altri materiali (terra, latte di vernice, ecc.) dovranno essere conferiti e smaltiti in apposite discariche autorizzate a carico e spese dell'Appaltatore;
- Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di recupero, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 26) PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione del servizio in presenza di traffico e in particolare:

- gli oneri specificati all'articolo 27;
- la frammentarietà delle prestazioni che dovranno essere condotte per tratti, anche saltuari, e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del direttore dell'esecuzione;
- la necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale, come stabilito dal direttore dell'esecuzione.

Prima dell'apertura del cantiere l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione da parte della Società o dell'Ente proprietario e/o concessionario della strada.

L'autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.

L'Appaltatore deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformità al D.M.I. 4 marzo 2013; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

L'Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale "Norme di Sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico" facente parte integrante del contratto e a quanto previsto dal D.M.I. 4 marzo 2013.

La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 ("Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. straordinario).

ART. 27) PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti i costi relativi alla fornitura, posa, guardiana, rimozione e alla gestione della segnaletica come di seguito elencati:

- l'acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili) necessaria per la esecuzione del servizio;
- l'acquisto o il noleggio per tutti i tipi di cantieri dei pannelli luminosi e/o altri sistemi di segnalazione luminosa previsti dal Codice della Strada;
- il mantenimento e l'integrazione di tutta la segnaletica stradale verticale, compresi coni e delineatori flessibili, nel mantenimento in efficienza si intende compresa anche la sostituzione sia del materiale di consumo (batterie, luci, ecc.), sia del materiale danneggiato;
- l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori flessibili);
- l'esecuzione della guardiana diurna e notturna dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori flessibili).

ART. 28) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, sia il Direttore dell'esecuzione e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sottoservizi e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo e comunque risponderà di eventuali danni subiti da detti sottoservizi e opere.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e a tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il Committente avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso del servizio a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone di esecuzione del servizio; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo 29 del presente contratto.

ART. 29) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al % (per cento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'Appaltatore dovrà essere munito, a far data dalla consegna del servizio, di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio, per un valore non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

L'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi coperti da polizza assicurativa RCT che copra i rischi derivanti dalle attività oggetto del Servizio.

ART. 30) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Società l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

ART. 31) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal

contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 32) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione del servizio.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 33) TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle Parti nell'ambito del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del Regolamento UE 679/2016 e della normativa privacy italiana applicabile. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati da Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web www.autobrennero.it.

Contatto: privacy@autobrennero.it

ART. 34) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

ART. 35) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 36) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

ART. 37) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 38) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 39) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- a) elenco prezzi unitari;
- b) elenco prezzi sicurezza;
- c) computo metrico estimativo;
- d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) schema di contratto;
- f) DUVRI.